



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2011 (06.06)
(OR. en)**

10825/11

LIMITE

**AGRIFORET 21
ENV 400
RELEX 583
PROBA 74**

NOTA

della:	presidenza
al:	Coreper
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa

In vista della riunione del Coreper del 1° giugno 2011, si allega per le delegazioni il testo della decisione del Consiglio approvato oggi in sede di Gruppo dei Consiglieri/Addetti agricoli (Foreste).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, vista la raccomandazione della Commissione europea, considerando che è opportuno autorizzare la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione europea e per le materie di competenza dell'Unione, ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante (AGV) sulle foreste in Europa, nel caso in cui sia adottata una decisione di avviare detti negoziati nel corso della sesta conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, che si terrà a Oslo, in Norvegia, dal 14 al 16 giugno 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata a partecipare, a nome dell'Unione e per le materie di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, ai negoziati concernenti un AGV sulle foreste in Europa, nel caso in cui sia adottata una decisione di avviare detti negoziati nel corso della sesta conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, che si terrà a Oslo, in Norvegia, dal 14 al 16 giugno 2011; la Commissione è autorizzata altresì a firmare detta decisione politica a nome dell'Unione nella misura in cui essa riguarda le materie di competenza dell'Unione.
2. La Commissione conduce i suddetti negoziati a nome dell'Unione, per le materie di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, in conformità alle direttive di negoziato che figurano nell'addendum della presente decisione.
3. Nella misura in cui l'AGV tratta di materie che sono in parte di competenza dell'Unione e in parte di competenza degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri devono collaborare strettamente in fase negoziale affinché l'Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale.

4. I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
5. Nessuna disposizione della presente decisione o delle direttive di negoziato di cui all'addendum della presente decisione incide in alcun modo sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri né pregiudica l'esercizio di dette competenze nel caso in cui sia firmato e concluso un AGV sulle foreste in Europa.
6. Il Consiglio può rivedere il contenuto di dette direttive di negoziato in qualsiasi momento.
7. A tal fine la Commissione riferisce regolarmente al comitato speciale di cui al paragrafo 4 e, dopo ciascuna sessione negoziale, se possibile per iscritto sull'andamento dei negoziati.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...

*Per il Consiglio
Il presidente*